

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 56/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Rilevato che avverso il silenzio - rifiuto di cui in epigrafe opposto dall'Agenzia delle Entrate proponeva tempestivo ricorso Gi. Mo. assumendone l'illegittimità e quindi chiedendo che l'Ufficio fosse condannato a corrispondergli la somma corrispondente al credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2005; rilevato che si costituiva l'Ufficio sottolineando l'ineccepibilità del rifiuto al rimborso in quanto il contribuente non aveva provveduto a presentare il modello VR che costituiva elemento indispensabile ai fini della richiesta di rimborso posto che la mera indicazione del credito in dichiarazione non poteva costituire istanza idonea ad integrare un'istanza di rimborso: di qui l'intervenuta decadenza per essere decorso il termine biennale di cui all'art.21 del D.Lgs. 546/1992 non potendo evidentemente costituire tempestivo equipollente l'istanza depositata all'Ufficio solo in data 18.10.2010; esaminati gli atti;

rilevato che in tema di rimborso IVA va tenuta distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi comunque già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "VX", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972 n.633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, -

osservato in diritto che proprio per quanto appena espresso, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "VX", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. da ultimo anche Cass. 30/9/2011 n. 20039);

rilevato, pertanto, che nella specie - non contestandosi affatto il credito chiesto a rimborso ma solo eccependosi l'intervenuta decadenza - il ricorso va accolto e quindi va ritenuto illegittimo il diniego al rimborso opposto dall'Ufficio;

rilevato che per il principio della soccombenza l'Ufficio va condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 100,00 oltre accessori di legge;

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese in favore di parte ricorrente pari a € 100,00 oltre accessori di legge.